

LEGGE PROVINCIALE N. 33 DEL 13-12-1991 - PROVINCIA DI BOLZANO

Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori

ARTICOLO 10

Specializzazione

1. Le guide alpine e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi di formazione, organizzati dalla provincia o dal collegio nazionale delle guide, e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) speleologia;

c) altre specializzazioni eventualmente definite nel regolamento di esecuzione o dal direttivo del collegio nazionale delle guide alpine.